

**CONTRIBUTO
UNIFICATO****Corte d'Appello di Roma**

SEZIONE 04

R.G: 4614/2016

All'udienza collegiale del giorno **28/11/2019** ore **10:00****PRESIDENTE** Dr. BUONOMO GIOVANNI**Giudice/Consigliere** Dr. PUOTI MARIA ENRICA**Giudice/Consigliere** Dr. LO SINNO GIUSEPPE**Relatore**Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto
e del P.M. DrPreliminarmente il Presidente
sostituisce quale relatore della

causa al G.R. Dr.

Il G.R. Dr.

Cronologico n.

Camera Cons. del

Chiamata la causa

Attore principale

TEMA TECHNOLOGIES AND MATERIALS SRL

Avv. TITOTTO VITTORIO

Avv. GALOPPI GIOVANNI

Avv. MANFRINI RICCARDO

A Barbara Corbi in sol.

Convenuto principale

CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI DEI BENI A

Avv. MARVASI TOMMASO

*A Luca Della in sol.***E' altresì presente ai soli fini della pratica
professionale forense il Praticante Procuratore****Dott. DONATO LUDOVICA P74167 - PALMIERI GIAMARCO****P73226****CORTE DI APPELLO DI ROMA****Seconda Sezione Civile**

1/A La Corte invita le parti alla discussione orale ex-art. 281 sexies c.p.c..
 Le parti discutono riportandosi all'appello e alla comparsa di risposta
 conclusiva con la quale si è deciso che
 nel ricorso impugnato, parte appellata
 si è data atto della superiorità e della conclusione
 in ragione

La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 12,55Alle ore 19,10 la Corte, d'atto della Camera di Consiglio,
dà lettura integrale sentenza ... c.p.c.IL CANCELLIERE
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
*Anna Maria Pagano*IL PRESIDENTE
[Signature]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma
Quarta Sezione Civile

composta dai signori magistrati

Dott. Giovanni Buonomo Presidente,

Dr.^{ssa} Maria Enrica Puoti Consigliere

Dott. Giuseppe Lo Sinno Consigliere relatore ed est.,

ha pronunciato e dato lettura della seguente

SENTENZA

nella causa civile di II° grado iscritta al **N. 4614/2016** del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, posta in decisione all'udienza del 28.11.2019 e vertente

tra

TEMA TECHNOLOGIES AND MATERIALS S.R.L. (c.f. 02469900266), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti Riccardo Manfrini (c.f. MNFR64L04D548Y), Vittorio Titotto (c.f. TTTVTR75P24F443E) del foro di Treviso e dall'avv. Giovanni Galoppi (c.f. GLPGNN56B04H501M) del foro di Roma e dom.ta in Roma, via Gregoriana n.56, presso lo studio di quest'ultimo avv.to, giusta delega in atti;

- appellante -

c/

CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI DEI BENI A BASE DI POLIETILENE – POLIE.CO (p.iva 05119661006), con sede in Roma, Piazza Santa Chiara n.16, in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Tommaso Marvasi (c.f. MRVTMS53D06D976C) del foro di Roma e dom.ta in Roma, via Fulcieri Paulucci de' Calboli n.1, presso lo studio del medesimo avvocato, giusta delega in atti;

- appellata -

Oggetto: Impugnazione in Appello dell'ordinanza del Tribunale di Roma del 10.6.2016 ex art.702 bis c.p.c. (PAGAMENTO SOMMA per sanzioni intra/consorzio).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il Consorzio Nazionale per il riciclaggio dei rifiuti dei beni a base di polietilene – in sigla Polie.Co- conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, TEMA Technologies and Materials s.r.l. per sentire accertare l'inadempimento da parte di Tema - *"quale socia o comunque quale soggetto tenuto a partecipare obbligatoriamente al Consorzio"* - all'obbligo di rendere le dichiarazioni periodiche previste dallo Statuto, dalle Disposizioni attuative e dal Regolamento del Consorzio e, conseguentemente, per sentire condannare Tema al pagamento *"delle sanzioni automatiche legate alle irregolarità formali afferenti il periodo gennaio 2010 – ottobre 2013, come comminate dal C.d.A. del Consorzio nella seduta del 10 settembre 2013 nella misura di Euro 15.493,68"*.

Si costituiva la resistente Tema Technologies s.r.l. eccependo in via preliminare l'incompetenza del Tribunale adito ricadendo la controversia nella competenza del Tribunale di Treviso; nel merito contestava la mancanza per essa della qualifica di socio del Consorzio, e, conseguentemente, della qualità di soggetto passivo delle

sanzioni imposte dal C.d.A. del Consorzio e comunque la non obbligatorietà dell'adesione da parte di Tema al Consorzio ai sensi dell'art. 234 d.l.gs 3 aprile 2006 n. 152; in via subordinata il suo recesso dal Consorzio medesimo.

L'adito Tribunale di Roma, con ordinanza ex art.702 bis e ter c.p.c., depositata il 10 giugno 2016, così disponeva:

"Dichiara la Tema S.r.l. quale soggetto obbligato tenuto a partecipare al consorzio ricorrente, tenuta alle dichiarazioni periodiche previste dallo statuto e pertanto obbligata al pagamento delle sanzioni conseguenti alla violazione di detto obbligo con condanna di essa convenuta a versare al consorzio resistente la somma di Euro 15.493,68 a titolo di sanzioni oltre interessi di legge dalla domanda al soddisfo effettivo;

condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 150,00 per anticipazioni ed euro 4.000,00 per onorari oltre spese generali iva e cpa di legge".

Con citazione notificata in data 14.07.2016 la TEMA Technologies and Materials s.r.l. ha proposto appello deducendo e sostenendo l'erroneità dell'ordinanza di primo grado e chiedendone la integrale riforma con rigetto della iniziale domanda azionata da Polie.Co per le ragioni e conclusioni già formulate in primo grado.

Si è costituito in questo grado il Consorzio PolieCo chiedendo il rigetto dell'appello.

All'esito della verifica della costituzione delle parti, sono state precisate le conclusioni all'udienza collegiale del 28.11.2019 dove la causa è stata decisa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel rispetto delle previsioni dell'art.342 c.p.c. la appellante ha impugnato la sentenza per i seguenti motivi:

con il 1° motivo di appello si censura la sentenza "Sull'erronea statuizione del Tribunale di Roma in merito alla ritenuta competenza del Tribunale adito a conoscere la causa in oggetto per violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 20 c.p.c. e dell'art.2603 c.c."

Si sostiene che la competenza doveva essere radicata presso il Tribunale di Treviso in conseguenza della sede della società appellante ed anche perché l'obbligazione di cui si controverteva andava eseguita presso la sede della medesima parte in quanto afferente all'adempimento dell'obbligo di rendere le dichiarazioni periodiche previste a carico dei soci del Consorzio dall'art.7 comma 3 lettera b) dello Statuto.

Il motivo è infondato.

L'ordinanza appellata aveva ritenuto sussistente *"la competenza dell'intestato Tribunale avendo il consorzio ricorrente sede a Roma e dovendosi individuare nell'adesione allo stesso il momento genetico dell'obbligazione nonché essendo Roma il luogo ove la obbligazione di pagamento andava adempiuta (cfr cass. Civ. 8203/07)".*

La decisione risulta corretta e condivisibile tenuto conto che, in considerazione dell'oggetto della domanda, si doveva avere riferimento alla pretesa di un adempimento a carico di un socio del Consorzio con conseguente competenza del giudice del luogo dove il Consorzio aveva la sua sede (Cass. civ. [ord.], sez. I, 02-04-2007, n. 8203: "per le cause relative all'obbligazione di pagare i contributi ambientali ai consorzi Conai e Polieco, ai sensi del d.leg. 5 febbraio 1997 n. 22, è territorialmente competente il giudice del

luogo ove i consorzi hanno sede, e cioè Roma, dovendosi nell'adesione agli stessi individuare il momento genetico dell'obbligazione ed essendo la sede medesima il luogo ove l'obbligazione di natura pecuniaria va adempiuta; nessun rilievo ai fini della determinazione della competenza ha, invece, il luogo di emissione delle fatture di vendita dei beni (imballaggi e materie prime destinate alla fabbricazione di imballaggi) sul cui importo viene effettuato il calcolo dei contributi dovuti").

E di nessun rilievo, ai fini della competenza, aveva la negazione fatta dalla appellante della sua qualità di socia aderente al Consorzio medesimo come pure la asserita prevalenza della pretesa dell'adempimento dell'obbligazione di presentare le dichiarazioni periodiche, avendo aspetto prevalente la prospettazione della domanda dovendo la competenza individuarsi sulla base della prospettazione della domanda e non con riferimento alla sua fondatezza nel merito (Cass. civ. [ord.], sez. VI, 23-06-2011, n. 13896.)

Con il 2° "Sull'omessa pronuncia del Tribunale di Roma in merito all'improcedibilità del giudizio" e si fa riferimento alla previsione dell'art.26 bis dello Statuto PolieCo che demanda ad un organo di mediazione e conciliazione la preventiva valutazione in tutte le controversie tra Consorzio e consorziati; in difetto derivandone l'improcedibilità della domanda.

Il motivo è infondato posto che l'art.26 bis dello statuto PolieCo prevedeva una "*Mediazione e conciliazione facoltativa*" lasciata alla libera iniziativa delle parti con previsione che, nel solo caso in cui il tentativo di conciliazione facoltativa fosse stato esperito, esperito inutilmente il detto tentativo "sarà possibile a ciascuna parte adire in giudizio".

E' evidente che non vi sia alcuna improcedibilità della domanda di 1° grado non essendo stato per nulla esperito un tentativo di conciliazione.

Con il 3° "Sull'erronea statuizione del Tribunale di Roma in merito alla sussistenza in capo a Tema della qualità di socio del Consorzio Polieco per violazione e falsa applicazione dell'art.2603 c.c."

Sostiene la appellante che il Tribunale aveva errato nel ritenere provata l'adesione della Tema al PolieCo in difetto di prova (scritta come richiesta dall'art.2603 c.c.) e sulla base della sua tempestiva contestazione anche riferita ad una ipotetica adesione tacita al Consorzio (in presenza di una previsione statutaria di domanda scritta di ammissione).

Con il 4° "Sull'erronea statuizione del Tribunale di Roma in merito all'obbligatorietà della partecipazione al Consorzio" e si sostiene che l'obbligo di partecipazione al PolieCo era rimasto ineseguito non essendo state emanate le regole attuative da parte del Ministero dell'Ambiente (come previsto dal D. Lgs 152/2006).

I due motivi possono essere analizzati congiuntamente e risultano infondati.

L'ordinanza appellata aveva posto in evidenza l'oggetto sociale della Tema s.r.l. e sulla base di questo aveva per l'attività espletata essa società aveva l'obbligo ex art.234 comma 7 d.lgs 152/06 di partecipare al Consorzio Nazionale per il Riciclaggio dei rifiuti dei beni di Polietilene, e che la partecipazione al consorzio era esclusa solo ove la società ad essa tenute abbiano esercitato la facoltà di organizzare autonomamente la gestione dei rifiuti su tutto il territorio nazionale ovvero di mettere in atto un sistema di raccolta e restituzione dei beni in polietilene; aggiungendo che il Consorzio PolieCo aveva indubbia natura pubblica come affermato da Cass. sez. un. 3276/2006, discendendone l'obbligatorietà alla partecipazione allo stesso.



La decisione di primo grado va confermata sulla base delle stesse valutazioni del Tribunale che, a ben vedere, si collegavano alle due questioni fatte oggetto dell'impugnazione: pur in difetto di domanda scritta di ammissione al Consorzio la Tema s.r.l. era tenuta agli adempimenti previsti dallo Statuto PolieCo, in quanto ne doveva fare parte obbligatoriamente e, proprio per questo, aveva provveduto per lunghi anni (dal periodo 1999/99/giugno 2010) a presentare le dichiarazioni scritte di cui all'art. 7 comma 3 lettera c) dello Statuto PolieCo auto-dichiarando la sua obbligazione di pagamento della somma di € 190.086,11.

Appare opportuno ricostruire i caratteri dei consorzi obbligatori - alla cui categoria pacificamente PolieCo appartiene - così come emergono dall'ordinamento e dalla legislazione del settore.

La ratio della costituzione dei consorzi obbligatori, com'è noto, risiede nella necessità di realizzare un interesse generale dello Stato: ciò emerge già dall'art. 2616 c.c., che, nella sua previsione di principio, richiede che la costituzione del consorzio "risponda alle esigenze dell'organizzazione della produzione", nell'interesse non dei soli consorziati ma della comunità, perché solo così può imporne la costituzione; ciò trova conferma, inoltre, in tutte le leggi speciali, sia precedenti e sia successive al 1942, ove è sempre chiaro il perseguimento di un interesse generale in via primaria (cfr. es. gli art. 1 e 6 l. n. 834/1932, nonché tutta la successiva legislazione di tutela ambientale).

La costituzione dei consorzi obbligatori deve avvenire con legge. Infatti, poiché la partecipazione obbligata al consorzio opera una limitazione alla libertà di iniziativa economica privata, in materia vige il principio della riserva di legge, posto dall'art. 41, 3° comma, Cost.: la libertà in questione può venire limitata soltanto da un legge ordinaria.

Peraltro, si tratta di una riserva di legge relativa, come ritiene la giurisprudenza della Corte costituzionale (Corte Cost. 14.2.1962, n. 4; Corte Cost. 12.2.1963, n. 2) ed è quindi consentito il deferimento di una parte della disciplina normativa a fonti diverse dalla legge, la quale deve determinare soltanto le direttive cui la fonte inferiore dovrà uniformarsi.

Va anche considerato che, poiché la necessità di contribuire finanziariamente al consorzio può configurare una prestazione patrimoniale ai sensi dell'art. 23 della Costituzione, soltanto la legge, anche sotto tale profilo, può indicare il soggetto cui la prestazione sia imposta. In alcuni casi, la Corte di Cassazione ha avuto occasione di qualificare espressamente la natura giuridica di imposta dei contributi dovuti da soggetti consorziati obbligatori (Cass. 14 luglio 1954, n. 2465 sull'Ente per la cellulosa e la carta). La riserva, parimenti, è ritenuta relativa, onde è possibile che la legge si limiti a fissare i criteri ed i limiti della imposizione, che rimetta ad altro ente pubblico.

Infine, la terza ragione della necessaria previsione con legge si può ravvisare nell'art. 97 Cost., tutte le volte che il consorzio obbligatorio sia un ente pubblico con personalità giuridica, in quanto l'organizzazione della pubblica amministrazione è riservata alla legge.

Orbene, tutte le leggi speciali istitutive dei consorzi obbligatori contengono dei connotati comuni.

Si tratta, in particolare - accanto alla previsione generale degli artt. 2616 - 2617 c.c., per i quali l'art. 111 disp. att. c.c. prevede un regolamento di esecuzione che ne detti, con un decreto del Presidente della Repubblica, la disciplina - di numerose leggi



speciali, che hanno istituito consorzi obbligatori specifici, con i relativi decreti attuativi.

Le leggi più recenti che istituiscono consorzi obbligatori sono soprattutto quelle di tutela ambientale, come nel caso del Polieco.

In tutti questi casi, il legislatore ha operato seguendo alcune regole costanti nella istituzione e nella disciplina di massima del consorzio obbligatorio in essa istituito, prevedendo:

- a) la sua qualifica come ente con personalità giuridica;
- b) lo scopo non di lucro ed i fini pubblicistici generali da perseguire;
- c) che il consorzio sia retto da uno statuto approvato con decreto ministeriale, di solito in concerto tra i ministri interessati;
- d) le categorie generali - né può essere diversamente, trattandosi di intere classi imprenditoriali - dei soggetti obbligati a parteciparvi;
- e) il criterio astratto di calcolo per la determinazione delle quote percentuali di partecipazione e dei relativi contributi consortili, commisurati cioè ad ogni data quantità di prodotto gestito dal singolo consorziato;
- f) che le deliberazioni del consorzio siano vincolanti per tutti i soggetti partecipanti;
- g) la previsione astratta dei mezzi finanziari, fra cui l'obbligo di versare i contributi consortili in favore dell'ente, nonché a volte speciali contributi (es., i c.d. contributi di riciclo nei consorzi per la tutela anti-inquinamento da rifiuti, come nel recente d. lgs. n. 4/2008, art. 2, comma 30-septies; il c.d. sovrapprezzo di vendita sui prodotti, da versare direttamente al consorzio e con diritto di rivalsa a valle);
- h) la vigilanza, in relazione, ad esempio, all'invio ai Ministri competenti dello statuto ove modificato, delle deliberazioni, dei bilanci annuali, di relazioni tecniche sull'attività complessiva svolta e sugli associati. A volte, a legge prevede addirittura l'istituzione, presso il ministro competente, di un comitato di sorveglianza sul consorzio (cfr. la l. n. 549/1993, art. 7, 10° comma).

Altri profili, invece, vengono dalla legge lasciati ad un successivo decreto ministeriale, quali: a) l'approvazione del concreto statuto, con le norme di organizzazione; b) la composizione del consorzio, quindi dei soggetti che vi partecipano; c) l'entità (se non indicata dalla legge), le modalità e i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi consortili, nonché degli eventuali contributi speciali.

Al Consorzio stesso, ormai costituito, viene poi demandata soprattutto la determinazione annuale, tenuto conto dei costi sopportati per assolvere ai suoi compiti, del concreto contributo annuale gravante sui partecipanti.

Nel caso di specie, l'art. 48 d. lgs. n. 22/1997, al fine di ridurre il flusso di rifiuti in polietilene destinati allo smaltimento, disponeva: "è istituito il consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene" (1° comma), avente personalità giuridica di diritto di privato e retto da statuto approvato dal Ministro dell'ambiente di concerto col Ministro dell'industria (ottavo comma); al consorzio partecipano i soggetti espressamente indicati (2° comma); i relativi "mezzi finanziari" sono costituiti anche "dai contributi dei soggetti partecipanti" (5° comma, lett. b); le deliberazioni dei relativi organi, "adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma di statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti" (6° comma).

L'art. 48, d. lgs. n. 5/2003 prevedeva, inoltre: "A decorrere dalla data di scadenza del termine di novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello Statuto di cui al comma 8 [statuto del consorzio, la cui



pubblicazione avvenne il 12 agosto 1998], chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal consorzio".

Lo statuto del Polieco è stato approvato dal d.m. Ambiente ed Industria 15.7.1998.

L'art. 4 dello statuto del Polieco pone l'obbligo di partecipazione al consorzio dei soggetti ivi indicati, ripetendo il precetto dell'art. 48, 2° comma, d.lgs. n. 22/1997 (alla disciplina di questo d.lgs. è sopravvenuto il d.lgs. 3.4.2006, n. 152, che costituisce un testo unico delle disposizioni di legge in materia di tutela dell'ambiente: esso ha espressamente abrogato il d. lgs. 5.2.1997, n. 22, con l'art. 264, 1° comma lett. i).

Non vi è dubbio, dunque, che la partecipazione al consorzio sia disposta come obbligatoria.

Tutto questo spiega e giustifica la pretesa del Consorzio appellato verso la società appellante che era tenuta a partecipare al Polieco e di fatto vi aveva fatto parte provvedendo a fare le prescritte dichiarazioni annuali dal 1999 al 2010, e per questo risultava anche annotata nella scheda socio detenuta dal Consorzio Polieco (e prodotta in giudizio) sulla cui base era stata poi azionata la pretesa per il mancato adempimento successivo al giugno 2010.

Nessun rilievo, quindi, ha la questione della mancanza di domanda scritta di adesione non vertendosi nell'ipotesi di consorzio volontario.

Con il 5° "Sull'omessa pronuncia in merito alla mancanza di previsione di termini per la presentazione delle dichiarazioni periodiche e; conseguentemente, mancata prova della violazione ascritta a Tema s.r.l. e, conseguentemente, del diritto del Consorzio ad irrogare le sanzioni oggetto del presente giudizio"

Anche tale motivo è infondato e la riprova si ottiene richiamando quanto indicato nelle precedenti considerazioni sul comportamento di Tema dal 1999 al giugno 2010, periodo nel quale aveva puntualmente adempiuto gli obblighi statuari previsti a suo carico.

Con il 6° motivo: "sull'erroneità della statuizione del Tribunale di Roma in merito ai beni prodotti da Tema" e si sostiene che il primo giudice avrebbe tenuto conto solo della tipologia di beni indicata nell'oggetto sociale senza tenere conto di ciò che essa parte produceva effettivamente.

Il motivo è palesemente infondato e le ragioni di ciò si rinvergono in quanto sopra indicato con riferimento alla natura del Consorzio appellato ed alla attività che la Tema s.r.l. svolgeva dal punto di vista della sua destinazione statutaria; non potendo essere demandato l'attuazione dell'obbligo di legge ad una condizione da valutare di volta in volta in base a quello che poteva essere la transitoria valutazione di convenienza (economica e di mercato) del singolo soggetto imprenditore.

Il riferimento all'attività che emergeva dall'oggetto sociale era l'unico possibile e questo era stato anche ciò che era avvenuto sino al giugno 2010 periodo durante il quale Tema S.r.l. non aveva sollevato alcuna eccezione circa il suo dover partecipare al Consorzio e provvedere ai relativi adempimenti consorziali.

L'appello, per tali ragioni, va respinto.

Di conseguenza l'appellante va condannato al pagamento delle spese di questo giudizio, a favore della controparte e liquidate tenuto conto del valore della controversia e delle attività compiute dal procuratore della parte nel presente giudizio secondo i parametri ministeriali attualmente in vigore (d.m. 10.3.2014 n.55 aggiornati col d.m. 37/2018) che, per le cause avanti alla Corte di Appello, consentono un



7

compenso totale €. ,00 (oltre le spese vive documentate e le spese generali forfettarie) così determinato:

- scaglione di valore in questa causa è quello tra € 5.200,01/26.000,00;
- fasi processuali tenutesi in questo grado: n.1 (studio controversia) +n.2. (introduttiva) +3 (trattazione) +n.4 (decisoria);
- importi applicati (medi).

Infine, rilevato che l'impugnazione in esame è sottoposta alla disciplina di cui alla legge 228/2012 (che ha modificato l'art. 13 t.u. di cui al d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, introducendo dopo il comma 1 ter il comma 1 quater), di conseguenza, la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Infatti in materia di impugnazioni, l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), è previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 1° gennaio 2013, come il presente giudizio.

P. Q. M.

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide sull'appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in data 10.06.2016 (depositata in data 15.06.2016 nel procedimento civile iscritto al N. 85270/2013 RG) proposto da TEMA Technologies and Materials S.r.l. nei confronti di Consorzio Nazionale per il riciclaggio dei rifiuti dei beni a base di polietilene - PolieCo:

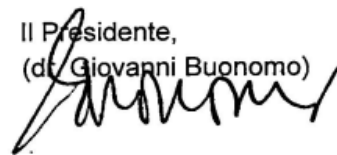
- a) Rigetta l'appello;
- b) Condanna la appellante TEMA Technologies and Materials S.r.l. alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dall'appellato Consorzio Nazionale per il riciclaggio dei rifiuti dei beni a base di polietilene - PolieCo, liquidando il compenso professionale in totali €. 6.615,00 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge;
- c) Dichiara la parte appellante TEMA Technologies and Materials S.r.l. tenuta al versamento di un ulteriore importo pari a quello per il contributo unificato (ex art. 13, comma 1-quater, del DPR 115/2002).

Così decisa in Roma il 28.11.2019.

Il Consigliere estensore
(dr. Giuseppe Lo Sinno)



Il Presidente,
(dr. Giovanni Buonomo)



Depositato in Udienza



Roma, lì

28-11-19

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Maria  Pagano